

Secondo le Entrate nelle fondazioni non è necessario il 70% per applicare il regime speciale

Split payment di larghe vedute

Conta il controllo pubblico, non la quota di partecipazione

DI FRANCO RICCA

Split payment più ampio: nel sistema speciale di pagamento dell'Iva rientrano anche le fondazioni sottoposte al controllo pubblico attraverso la nomina degli organi di gestione, indipendentemente dalla quota di partecipazione pubblica al fondo di dotazione. Questa l'indicazione di maggiore rilievo contenuta nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 9/E del 7 maggio 2018 (si veda *ItaliaOggi* del 8/05), per quanto riguarda l'oggetto principale delle modifiche apportate dal dl n. 148/2017, concernenti l'estensione dell'area di applicazione delle disposizioni dell'art. 17-ter del dpr n. 633/72. Secondo avviso dell'agenzia, infatti, sebbene il punto 0b), inserito nel comma 1-bis dell'art. 17-ter del dpr n. 633/72 dal citato dl 148/2017 con effetto dal 1° gennaio 2018, disponga letteralmente l'applicazione del sistema speciale alle operazioni effettuate nei confronti delle fondazioni partecipate

da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, lo spirito e la ratio della norma inducono a ricomprendere nella disciplina particolare anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici attraverso la nomina degli organi di gestione dell'ente, come ad esempio le fondazioni degli Ordini professionali. L'interpretazione, spiega la circolare, è peraltro conforme al parere dell'Anac, secondo cui le fondazioni degli Ordini sono organismi di diritto pubblico rientranti nella gamma degli enti pubblici non economici, soggetti come tali al regime dei contratti pubblici di cui al dlgs n. 50/2016. Sempre sotto il profilo soggettivo, l'agenzia chiarisce inoltre che la menzione delle società controllate direttamente dalla presidenza del consiglio e dai ministeri «ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile», contenuta nella lettera a) del comma 1-bis dell'art. 17-ter, deve intendersi riferita, per ragioni di coerenza logico-sistematica,

non soltanto al controllo di fatto previsto dal n. 2), ma anche al controllo di diritto di cui al punto 1) dell'art. 2359, primo comma, c.c.

Individuazione dei soggetti interessati. La (pur fondamentale) questione dell'individuazione dei requisiti soggettivi per l'assoggettamento allo split payment non rappresenta un problema per i fornitori, considerato che, a seguito delle innovazioni apportate sul punto dal dm 9 gennaio 2018, è rilevante la presenza o meno dei soggetti negli elenchi annualmente pubblicati e costantemente aggiornati dal ministero delle finanze. Come precisato infatti nel comunicato stampa del 7 febbraio 2018 del ministero, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva, cosicché, al fine di tutelare il legittimo affidamento degli interessati, la disciplina dello split payment è applicabile dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco stesso sul sito del Dipartimento delle finanze. Pertanto, fino a quando

il soggetto non risulta incluso nell'elenco, lo stesso non potrà considerarsi rientrante nell'ambito della disciplina particolare, a nulla rilevando l'eventuale rilascio ai fornitori dell'attestazione in senso contrario prevista dal comma 1-quater dell'art. 17-ter, la quale, se in contrasto con gli elenchi, secondo la circolare è priva di effetti giuridici (fatta salva l'ipotesi delle pubbliche amministrazioni, su cui appresso). In definitiva, in considerazione della possibilità che il soggetto sia incluso o escluso dagli elenchi nel corso dell'anno, il sistema dello split payment si rende applicabile, oppure non più applicabile, solo dalla data di aggiornamento dell'elenco. Ciò detto, qualora il soggetto, nelle more dell'aggiornamento dell'elenco, abbia comunque assolto l'imposta con il sistema speciale, la successiva inclusione nell'elenco avrà effetto sanante dell'irregolare applicazione dell'imposta e non sarà necessario regolarizzare i comportamenti difformi posti in essere anteriormente all'inclusione.

Pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, destinatarie dello split payment ai sensi del comma 1 dell'art. 17-ter, non è prevista la pubblicazione di elenchi da parte del Mef, ma occorre fare riferimento all'Indice delle pubbliche amministrazioni

disponibile sul sito www.indicepa.gov.it. Considerato però che l'accreditamento all'Ipa, sebbene obbligatoria, discende comunque dall'iniziativa dell'amministrazione, qualora questa non abbia ottemperato all'obbligo e non abbia comunicato al fornitore di rientrare nello split payment, sarà passibile delle sanzioni. Pertanto, in questa specifica ipotesi, il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1-quater legittima il fornitore ad applicare lo split payment anche in contrasto con le risultanze dell'Ipa.



La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti

